

**EXCURSUS SINTETICO SUI CONCETTI DI BASE DELLA NORMATIVA E REGIMI AMMINISTRATIVI AI SENSI DEL D.LGS. 222/2016**

Con il D.Lgs. n. 126/2016, detto “SCIA 1”, che definisce le procedure generali, ed il D.Lgs. n. 222/2016, detto “SCIA 2”, che identifica le attività oggetto di mera Comunicazione, piuttosto che di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario un titolo espresso, sono stati definiti, a modifica ed integrazione della L. 241/90, nuovi regimi amministrativi, per i quali possono verificarsi specifiche casistiche di “concentrazione”. È di tutta evidenza che tali regimi si applicano anche ai procedimenti che coinvolgono i Servizi delle AULSS competenti per l’igiene degli alimenti e la sicurezza alimentare. Nella tabella di seguito sono riportati in maniera schematica detti regimi con le relative principali caratteristiche.

La tabella A del D.Lgs. n. 222/2016 individua, per ciascuna delle attività produttive previste, il regime amministrativo (comunicazione, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, Autorizzazione), la concentrazione dei regimi amministrativi e la normativa di riferimento. Buona parte dei moduli “unificati e standardizzati” da utilizzare, allo stato attuale riferiti all’edilizia e all’avvio di attività produttive, sono già stati adottati in sede di Conferenza unificata e pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie degli stessi, ovvero sui portali gestiti dai diversi SUAP. Per quanto riguarda le attività di interesse dei SIAN e dei SIAOA nel settore alimentare, ove non necessario il riconoscimento, è previsto che - unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività relativa alle attività commerciali e assimilabili - gli operatori del settore alimentare (OSA) presentino alla AULSS, attraverso il SUAP territorialmente competente, la “*notifica ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del reg. CE n. 852/2004*”, di seguito denominata “notifica”, di cui si allega il modulo integrato con la “Scheda anagrafica” (allegato 1).

Per quanto riguarda le altre semplificazioni previste dai decreti legislativi succitati, è importante sottolineare che la pubblica amministrazione non può più chiedere al soggetto interessato informazioni o documenti già in possesso proprio o di un’altra pubblica amministrazione. Inoltre la stessa non può bloccare una pratica se non per disallineamento tra quanto pubblicamente richiesto (devono essere presenti indicazioni precise sul sito web dell’amministrazione e quanto pubblicato sul sito istituzionale rappresenta il limite di esigibilità dal privato) e quanto pervenuto dal cittadino o dall’impresa. Inoltre, le Amministrazioni pubbliche devono applicare, laddove opportuno, il principio del “soccorso istruttorio” a favore del soggetto interessato.

Si riporta in particolare il seguente passaggio dell’Accordo del 4 maggio u.s. dal quale si evincono chiaramente gli obblighi e i divieti cui i dipendenti pubblici devono scrupolosamente attenersi, pena il configurarsi a loro carico di fattispecie valutabili ai fini dell’“illecito disciplinare”, punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi:

*Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).*

*Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva (che, tra l’altro, in molti casi non era possibile ottenere) oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.*

*Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. Ci pensa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ad acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni). In questo modo l'Italia si adegua al principio europeo secondo cui "l'amministrazione chiede una volta sola" ("Once only").*

omissis

*È, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:*

*- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);*

*- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).*

*La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).*

Si ritiene utile precisare che in carenza di presupposti e requisiti di legge l'AULSS competente adotta un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa (trasmesso all'OSA per il tramite del SUAP del Comune sede dello stabilimento o dell'attività non regolare). Rientrano in questa casistica la trasmissione di un documento privo di uno degli elementi essenziali previsti nella notifica sanitaria (firma, indicazione della sede produttiva e dell'intestatario della notifica, attività non pertinente), ovvero i cui contenuti sono palesemente difformi rispetto a quelli previsti dalla notifica (utilizzo della precedente modulistica, presentazione della notifica da parte di soggetto non legittimato).

Qualora l'AULSS si trovi di fronte a non corrette o non complete indicazioni delle tipologie di attività svolte, o ad inesattezza di dati o informazioni non essenziali (codice fiscale, partita IVA, domicilio elettronico, ecc.), sulla base di incoerenza rispetto alla visura camerale dell'OSA o da conoscenza diretta, è possibile conformare la notifica: l'AULSS, con proprio atto motivato, invita l'OSA – sempre per il tramite del SUAP - a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte dell'OSA, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

In presenza di attestazioni non veritiere (mendacio strumentale, ossia finalizzato ad ottenere il beneficio di cui all'oggetto della SCIA) o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'AULSS (o altra amministrazione competente per materia) dispone, sempre con atto motivato, la sospensione dell'attività intrapresa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 18-bis della L. 241/90 introdotto dal D.Lgs. 126/2016, in relazione alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni si richiama quanto segue:

*1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.*

*2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.*

Appare altresì necessario chiarire ulteriormente quali sono gli adempimenti amministrativi in capo all'AULSS e quali invece gli adempimenti tecnici legati al controllo ufficiale ai sensi della normativa sulla sicurezza alimentare, una volta che l'OSA abbia trasmesso all'AULSS competente una Comunicazione, o una SCIA con notifica o una istanza di autorizzazione.

### **Comunicazione**

L'AULSS procede con:

1. Controllo amministrativo (v. sopra)
2. Presa d'atto
3. Aggiornamento proprio DB

### **SCIA con Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del reg. CE n. 852/2004**

L'AULSS procede come di seguito:

1) Controllo amministrativo: verifica che siano corretti i dati anagrafici, la sede dello stabilimento e che siano barrate in maniera coerente le attività. Di norma, al vaglio del controllo di regolarità formale, la SCIA risulta completa se consta di tutti gli elementi indicati all'articolo 19, comma 1, della L. 241/90, dal secondo periodo a seguire. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'AULSS attuerà quanto più sopra descritto.

- 2) Registrazione o aggiornamento delle informazioni sull'OSA nel database regionale (SIANNET o GESVET);

3) Classificazione dell'attività in base al rischio; poiché in caso di nuova attività non si hanno dati o informazioni sull'OSA ricavabili da precedenti controlli, deve essere assegnata la classe di rischio maggiore prevista per quel tipo di attività;

4) Inserimento nella programmazione dei controlli ufficiali in base al rischio attribuito;

5) Effettuazione del controllo ufficiale ai sensi del regolamento 882/2004 nelle forme e nei metodi previsti dalla programmazione;

6) Registrazione dell'attività di controllo ufficiale nel gestionale regionale per ottemperare ai debiti informativi della rendicontazione annuale. L'eventuale raccolta di ulteriori informazioni (es. scheda dati produttivi) relative allo stabilimento in sede di sopralluogo è funzionale ad un maggior dettaglio per la classificazione in base al rischio, ove opportuno.

Si fa presente che, nel caso in cui l'OSA presenti una SCIA condizionata, la registrazione nel DB regionale dovrà essere effettuata solo a seguito della comunicazione, da parte del SUAP, del rilascio degli atti di assenso o dei pareri ovvero dell'avvenuta esecuzione delle verifiche preventive c.d. "condizionanti" da parte delle amministrazioni competenti; fino ad allora la SCIA, e di conseguenza la notifica sanitaria ex regolamento (CE) n. 852/2004, non produce effetti.

Al fine di allineare le modalità operative regionali previste dalla D.G.R. n. 3710/2004 alle sopravvenute disposizioni statali si forniscono le seguenti indicazioni.

Non deve essere presentata la notifica sanitaria per:

- modifiche strutturali o impiantistiche dello stabilimento;
- il/i mezzo/i di trasporto gestito/i nell'ambito dell'autocontrollo aziendale ed il cui ricovero è ubicato nei pressi dello stabilimento, quando l'attività di trasporto è funzionale all'attività condotta nello stabilimento registrato/riconosciuto e i mezzi di trasporto vengono sottoposti al controllo ufficiale nello stabilimento; si ricorda che al trasporto si applicano i requisiti del capitolo IV dell'Allegato II del reg. 852/2004.
- attività di manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti da parte di privati (es. "volontari", mamme, ecc.) nell'ambito di una manifestazione temporanea, una festa, una riunione conviviale, una fiera, un'attività di beneficenza in cui gli alimenti sono preparati per l'occasione e su scala ridotta, in quanto non si applica il regolamento (CE) n. 852/2004 (cfr. nota prot. n. 388571 del 17 settembre 2014).

Deve essere presentata la notifica sanitaria per:

- il cambiamento di tipologia di attività (si fa riferimento all'elenco delle attività nel modulo della notifica);
- la tipologia di attività esclusiva di trasporto alimenti "conto terzi" (al trasporto si applicano i requisiti del capitolo IV dell'Allegato II del reg. 852/2004), indicando il luogo in cui sono ricoverati i mezzi e in cui è possibile condurre il controllo ufficiale;
- gli autospacci a servizio delle attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante o su posteggio (si applicano i requisiti del capitolo III dell'Allegato II del reg. 852/2004), per i quali deve essere indicato il luogo di ricovero e in cui è possibile effettuare il controllo ufficiale (barrare commercio ambulante);

- i banchi di vendita di alimenti e bevande (strutture mobili o temporanee cui si applicano i requisiti del capitolo III dell'Allegato II del reg. 852/2004), per i quali va indicato lo stallo di posizionamento nell'ambito dei mercati e comunicati i giorni/periodi di operatività (barrare commercio ambulante);

- i padiglioni e i chioschi (strutture mobili o temporanee cui si applicano i requisiti del capitolo III dell'Allegato II del reg. 852/2004) in cui l'OSA effettua attività di ristorazione pubblica in maniera organizzata (e con continuità nell'attività di impresa) e per i quali va indicato il luogo o lo stallo di posizionamento e comunicati i giorni/periodi di operatività (barrare ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee);

#### *Ulteriori semplificazioni*

- Per le attività temporanee a carattere ripetitivo in cui avvengono preparazione e somministrazione di alimenti quali “sagre, fiere, manifestazioni temporanee” per le quali:
  - o sia già stata inoltrata una “notifica ai fini della registrazione” all'AULSS e
  - o non siano intervenuti cambiamenti rispetto alla notifica già effettuata, e
  - o l'OSA sia già tenuto a comunicare ad altre amministrazioni, per il tramite del SUAP le date di inizio e fine della manifestazione,

non è necessario che l'OSA effettui la SCIA e alleggi la notifica per l'AULSS, ma è sufficiente che richiami la precedente notifica/SCIA nella comunicazione inviata al Comune per il tramite del SUAP. Sarà cura del SUAP trasmettere, quindi, tale comunicazione anche all'AULSS.

- Per le attività per le quali è presente e consultabile da parte dell'AULSS un DB istituzionale in cui siano contenute tutte le informazioni riportate nella notifica, per esempio nel caso dei produttori primari – imprenditori agricoli che presentano fascicoli presso AVEPA, allevamenti già inseriti nella rispettiva anagrafe regionale, fattorie didattiche e B&B inseriti negli elenchi istituzionali regionali, non è necessario che l'OSA proceda con la notifica se non per tenere aggiornata l'AULSS rispetto alle diverse possibili attività previste nella notifica.

#### **“Autorizzazione” - Riconoscimento**

Si fa presente che il D.Lgs 222/2016 prevede che la vendita di prodotti fitosanitari sia soggetta a autorizzazione nell'ambito di “SCIA condizionata” o di “autorizzazione” ai sensi della normativa di settore.

Allo stesso modo, per gli stabilimenti per i quali la normativa vigente in campo alimentare prevede il riconoscimento a seguito di sopralluogo (provvedimento espresso dell'amministrazione competente che rappresenta il titolo autorizzativo per lo svolgimento dell'attività) come nel caso degli stabilimenti per i quali sono previsti specifici requisiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 e per gli stabilimenti che producono additivi, aromi, enzimi o alimenti destinati ad alimentazione particolare, gli OSA interessati e le AULSS devono continuare ad istruire un procedimento di tipo autorizzativo, e fino a nuove indicazioni, seguire le procedure specifiche per il riconoscimento, previste nella DGR n. 3710/2007.

Il D.Lgs. 222/2016 – agli articoli 1 e 2 – prevede che le amministrazioni procedenti forniscano la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella Tabella A. Tale attività di consulenza si riferisce alle indicazioni relative al percorso da effettuare, alla modulistica da utilizzare e alle normative applicabili alla tipologia di attività di interesse dell'OSA.

Anche alla luce di specifici quesiti da più parti formulati alla scrivente Direzione, si chiarisce che l'attività di semplice informazione – consulenza funzionale all'istruttoria fornita agli interessati non si configura come “consulenza per la predisposizione di progetti per la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o l'apertura di insediamenti e/o impianti produttivi e commerciali, di strutture sanitarie, palestre, impianti sportivi e natatori, ecc.” (come da codice 6 del vigente Tariffario dei Dipartimenti di Prevenzione), attività quest'ultima che implica, invece, per il personale dell'AULSS un lavoro aggiuntivo ed ulteriore di tipo elaborativo, di diverso grado di complessità. In quest'ultimo caso, la “consulenza” per la predisposizione di un progetto deve essere sempre resa per iscritto, e fare espresso riferimento ad una specifica rappresentazione dello stato di fatto e di progetto e ad ogni altra documentazione utile alla contestualizzazione dell'insediamento da realizzarsi.

A tal riguardo, si coglie l'occasione per precisare che l'attività di consulenza, svolta per lo più a favore dei tecnici professionisti affinché ne facciano propri gli esiti ai fini della corretta redazione delle pratiche edilizie, ed in particolare dell'annessa asseverazione di conformità del relativo progetto alle vigenti normative di settore, ha ben altra natura e valenza giuridica rispetto ai “pareri igienico-sanitari obbligatori sul progetto edilizio” che venivano richiesti in passato da cittadini-imprese o dagli stessi Comuni – ora del tutto illegittimi.

TABELLA RIUASSUNTIVA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	CARATTERISTICHE	NOTE	AZIONI IN CAPO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1	COMUNICAZIONE	art. 19- <i>bis</i> della L. 241/90 <sup>[*]</sup>	produce effetto con la presentazione all'Amministrazione COMPETENTE o allo Sportello Unico <i>ex art. 19-bis</i> L. 241/90. La stessa è corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.		Lo Sportello Unico la trasmette immediatamente alle altre Amministrazioni interessate. Entro 30 giorni dalla presentazione, l'AULSS predispone e trasmette all'interessato – per il tramite dello Sportello Unico una presa d'atto, purché non si evidenzino condizioni per procedere diversamente.
2	SCIA	art. 19 della L. 241/90	l'attività può essere avviata immediatamente una volta presentata allo Sportello Unico <i>ex art. 19-bis</i> L. 241/90 <sup>[*]</sup> . La stessa è corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente. La SCIA si riferisce ad attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui esercizio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Le attività soggette a SCIA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono 'libere', 'consentite direttamente dalla legge' in presenza dei presupposti normativamente stabiliti, senza più spazio per alcun potere discrezionale o rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati da parte</li> </ul>		Lo Sportello Unico la trasmette immediatamente alle altre Amministrazioni interessate. Entro 60 giorni (30 per l'edilizia) l'Amministrazione competente (AULSS per la parte di competenza) effettua i controlli amministrativi di competenza sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, qualora previsti dalla normativa di settore. Di norma, al vaglio del controllo di regolarità formale, la SCIA risulta completa <b>se consta di tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della L. 241/90</b> . Qualora venga accertata la carenza di detti requisiti e presupposti, l'Amministrazione competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. A seguito del controllo amministrativo, l'AULSS, procede con le azioni previste dalla normativa speciale in materia di controllo ufficiale (reg. 882/2004), e cioè: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la registrazione dell'OSA, l'aggiornamento</li> </ol>

			della P.A.; • l'attività intrapresa e i suoi effetti devono essere conformi alla normativa di settore vigente.		della registrazione, nel database regionale (SIANNET o GESVET); 2) l'attribuzione della classe di rischio (il punteggio da assegnare in caso di notifica di nuova attività è quello massimo previsto per il criterio del dato storico); 3) l'inserimento nella programmazione dei controlli ufficiali in base al rischio attribuito; 4) l'effettuazione del controllo ufficiale nelle forme e nei metodi previsti dalla programmazione.
3	<b>SCIA UNICA</b>	art. 19-bis, c. 2, della L. 241/90 <sup>[*]</sup>	Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello Unico ex art. 19-bis L. 241/90 del Comune. Le stesse sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.		Lo Sportello Unico ex art. 19-bis L. 241/90 la trasmette immediatamente alle altre Amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Nello specifico, l'Amministrazione competente AULSS – per la propria parte - effettua: 1) i controlli <u>amministrativi</u> di competenza sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività; se del caso presenta - almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini di cui all'art. 19, cc. 3 e 6-bis - eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti: - di divieto di prosecuzione dell'attività; - di richiesta all'interessato di <u>conformazione</u> della stessa alla normativa vigente. 2) A seguito del controllo amministrativo, l'AULSS, procede con le azioni previste dalla normativa speciale in materia di controllo ufficiale (reg. 882/2004), come sopra.
4	<b>SCIA CONDIZIONATA</b>	art. 19-bis, c. 3, della L. 241/90 <sup>[*]</sup>	La stessa è corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente. L'avvio delle relative attività è condizionata all'acquisizione di: - autorizzazioni - atti di assenso, comunque denominati. Il rilascio di detta/e	presentazione contestuale di SCIA + istanza/e allo Sportello Unico ex art. 19-bis L. 241/90;	Entro 5 giorni dalla presentazione, lo Sportello Unico convoca la Conferenza di Servizi, per l'acquisizione delle autorizzazioni/atti di assenso da parte delle Amministrazioni competenti. In questa fattispecie ricade il caso di un OSA che necessita di riconoscimento per lo stabilimento, e che presenta tutte le pratiche con un'unica SCIA al SUAP. In questo caso, l'attività per la quale è previsto il riconoscimento potrà iniziare solo a seguito dell'acquisizione del “ <i>decreto di</i>



			autorizzazione/i viene comunicato all'interessato dallo Sportello Unico <i>ex art. 19-bis L. 241/90.</i>		<i>riconoscimento</i> ” redatto dall'amministrazione competente che viene comunicato all'interessato dallo Sportello Unico <sup>[**]</sup> . Parimenti un OSA, per il cui stabilimento non è previsto il riconoscimento, può presentare una SCIA condizionata perché in attesa di autorizzazione da parte di altra amministrazione, in tal caso la SCIA non produce effetti (e l'OSA non viene registrato ai sensi del reg. 852/2004) finché non viene emessa l'autorizzazione da parte dell'amministrazione interessata.
5	<b>AUTORIZZAZIONE</b>	art. 20 della L. 241/90, salvi i casi di silenzio-assenso	La presentazione della domanda comporta il rilascio di un provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione competente.	presentazione istanza allo Sportello Unico <i>ex art. 19-bis L. 241/90;</i>	In questa fattispecie ricade il caso di un OSA che necessita di riconoscimento per lo stabilimento, e che presenta la singola pratica al SUAP. L'attività per la quale è previsto il riconoscimento potrà iniziare solo a seguito dell'acquisizione del “ <i>decreto di riconoscimento</i> ” redatto dall'Amministrazione competente che viene comunicato all'interessato dallo Sportello Unico <sup>[**]</sup> . Qualora sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso: a) entro 5 giorni dalla presentazione, lo Sportello Unico convoca la Conferenza di Servizi coinvolgendo le amministrazioni interessate, <i>ex artt. 14 e ss. della L. 241/90</i> per l'acquisizione delle relative autorizzazioni; b) il rilascio degli atti di assenso viene comunicato all'interessato dallo Sportello Unico.
6	<b>AUTORIZZAZIONE + SCIA / SCIA UNICA / COMUNICAZIONE</b>			presentazione contestuale di domanda/istanza + semplice SCIA / SCIA unica / comunicazione.	Come al precedente punto 5 per quanto di competenza delle AULSS.

**NOTA BENE:**

**[\*] Art. 19-bis della L. 241/90 - Concentrazione dei regimi amministrativi**

1. *Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.*
2. *Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.*
3. *Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.*

**[\*\*]** Ad oggi non sono ancora stati definiti i percorsi e la modulistica unificata standardizzata per i procedimenti di riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del regolamento 853/2004 e 852/2004, pertanto, sino a nuove disposizioni, si continuano ad utilizzare le modalità già in atto presso ogni Regione.

- Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune.
- L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.